



BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2021/22

***Delibera del Commissario straordinario n.23 del 30 giugno 2021
Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 410 del 9 luglio 2021***



DATE DA RICORDARE

avvio procedura on line per la presentazione della domanda di borsa di studio e posto alloggio	12 luglio 2021
termine per la presentazione on line della domanda di borsa di studio e posto alloggio	26 agosto 2021 ore 13:00
pubblicazione graduatorie provvisorie assegnazione borsa di studio e posto alloggio	14 settembre 2021
avvio presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di borsa di studio e posto alloggio	14 settembre 2021
termine presentazione istanze di riesame avverso le graduatorie provvisorie di borsa di studio e posto alloggio e rinuncia al posto alloggio	23 settembre 2021 ore 13:00
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione posto alloggio	5 ottobre 2021
pubblicazione graduatorie definitive assegnazione borse di studio	29 ottobre 2021
termine inserimento on line codice IBAN beneficiari borsa di studio per pagamento prima rata entro dicembre	22 novembre 2021
termine inserimento on line indirizzo casella PEC beneficiari borsa di studio per comunicazioni Ente e pagamento prima rata entro dicembre	22 novembre 2021
termine pagamento prima rata borsa di studio studenti iscritti	31 Dicembre 2021
termine presentazione status fuori sede beneficiari borsa di studio	31 gennaio 2022
termine conversione domanda borsa di studio e posto alloggio da primo fuori corso a primo magistrale e viceversa	15 marzo 2022
termine ultimo inserimento on line codice IBAN beneficiari borsa di studio	31 marzo 2022
termine ultimo inserimento on line indirizzo casella PEC beneficiari borsa di studio per comunicazioni Ente	31 marzo 2022
termine comunicazione dati perfezionamento immatricolazione	31 marzo 2022
termine inserimento dati necessari per erogazione premio di laurea	10 aprile 2022
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio iscritti anni successivi e studenti con disabilità	30 Giugno 2022
primo termine presentazione autocertificazione conseguimento 20 crediti per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 luglio 2022
autorizzazione pagamento saldo borsa di studio studenti primo anno	31 luglio 2022
termine ultimo presentazione autocertificazione dei 20 crediti conseguiti entro il 30 novembre 2022 per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 dicembre 2022
termine presentazione richiesta di proroga di tre mesi (motivi gravi e documentati) per il conseguimento dei 20 crediti per saldo borsa di studio studenti primo anno	10 dicembre 2022



SOMMARIO

CAPO I – DESTINATARI

ART.1 – DESTINATARI.....	5
--------------------------	---

CAPO II – REQUISITI PER L'ACCESSO

ART.2 – REQUISITI ECONOMICI.....	6
ART.3 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AL PRIMO ANNO.....	8
ART.4 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	8
ART.5 – REQUISITI DI MERITO STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	11
ART.6 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI.....	13
ART.7 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI <i>STUDENTI CON DISABILITÀ</i>	14

CAPO III – PROCEDIMENTO

ART.8 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	14
ART.9 – MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	15
ART.10 – INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLO STUDENTE.....	16
ART.11 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE E DATI RICHIESTI.....	17
ART.12 – MODALITÀ SPECIFICHE PER L'INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI AL MERITO, E DOCUMENTI DA CARICARE NEL PORTALE DELLO STUDENTE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON STATUS DI EMIGRATO SARDO, CONIUGE, FIGLIO O DISCENDENTE DI EMIGRATO SARDO RESIDENTE FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE.....	21
ART.13 – ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.....	22
ART.14 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	22
ART.15 – ESITI DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME.....	23
ART.16 – ATTRIBUZIONE DEI POSTI ALLOGGIO E DELLE BORSE DI STUDIO.....	25

CAPO IV – BORSE DI STUDIO

ART.17 – STANZIAMENTI E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO.....	29
ART.18 – IMPORTI BORSE DI STUDIO.....	30
ART.19 – STATUS DI SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE.....	32
ART.20 – PREMIO DI LAUREA.....	33
ART.21 – BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO – I ANNO LAUREE MAGISTRALI E I ANNO FC LAUREA TRIENNALE.....	34
ART.22 – ESONERO TASSE E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	34



CAPO V – POSTI ALLOGGIO

ART.23 – SERVIZI ABITATIVI: AMMISSIONE AI POSTI ALLOGGIO.....	35
ART.24 – UBICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	35
ART.25 – VALIDITÀ GRADUATORIE E RIASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	37
ART.26 – IMPORTI DELLE RETTE ALLOGGIO.....	38

CAPO VI – PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

ART.27 – CAUSE DI DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ.....	39
ART.28 – REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO.....	40
ART.29 – TRASFERIMENTI DI SEDE UNIVERSITARIA.....	41

CAPO VII – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ART.30 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41
ART.31 – VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.....	43

CAPO VIII – COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.32 – COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO.....	44
ART.33 – INFORMAZIONI.....	44

CAPO IX – PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

ART.34 – PUBBLICITÀ.....	45
ART.35 – FONTI NORMATIVE.....	45
ART.36 – RENDICONTAZIONE.....	45

ALLEGATO: MODALITÀ ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A.A.2021/22.....	46
---	----

**BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2021/22****CAPO I
DESTINATARI****Art. 1 - Destinatari**

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2021/22, entro i termini consentiti:

1. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione (ad es. Scuola di Specializzazione Professioni Legali);
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio, purché non beneficiari della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali, o su fondi di istituzioni pubbliche o private;
2. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per i corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che siano in attesa degli esiti dei test di ingresso o del conseguimento del titolo necessario per l'iscrizione. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei suddetti corsi possono presentare la domanda di partecipazione al concorso anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione ad uno dei suddetti corsi di studio. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

Gli studenti con invalidità riconosciuta non inferiore al 66% devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del presente bando.



CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa¹, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) ai sensi dell'art.5 del DPCM 9 aprile 2001.

Ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate nel 2020 sono scadute il 31 dicembre 2020, pertanto tutti gli studenti dovranno presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità, anche se la situazione reddituale e patrimoniale non è variata.

Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE dovrà essere presentata presso un centro di Assistenza Fiscale (CAF), o compilata on line accedendo al sito www.inps.it, la Dichiarazione Sostitutiva Unica completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, **entro il termine del 26 agosto 2021 ore 13:00, pena l'esclusione dai benefici.**

Gli indicatori dello studente sono rilevati dall'attestazione ISEE in corso di validità, relativa ai redditi prodotti ed al patrimonio posseduto nel 2019.

La suddetta attestazione dovrà riportare la dicitura **“Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”**, e non dovrà contenere annotazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad omissioni/difformità, **pena l'esclusione.**

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale per tutti gli studenti e le studentesse, compresi gli studenti con disabilità, non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	23.626,32 euro
ISPE²	51.361,58 euro

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ERSU detrarrà, con le modalità previste dall'art. 4 comma V del DPCM n.159/2013, dal valore ISEE rilevato dall'attestazione in corso di validità, l'importo percepito a titolo di borsa di studio nell'anno 2019, che dovrà essere dichiarato nella

¹Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, D.L. n101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128.

²L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.



Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini del rilascio del calcolo dell'ISEE. L'importo della borsa di studio da indicare nella DSU è contenuto nella Certificazione Unica relativa agli importi erogati a tale titolo nell'anno 2019 (CU 2020), rilasciata dall'Ente erogatore³.

2.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ma lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art.8 del DPCM n.159/2013.

L'attestazione ISEE riferita solo allo studente interessato è ammessa solo nel caso in cui si tratta di studente indipendente.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) **residenza esterna** all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) **redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati**, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro (complessivi per ciascun anno), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine, ed i redditi si sommano ai fini del calcolo dell'ISEE, pertanto dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare.

Per la composizione del nucleo familiare degli iscritti e le iscritte ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia al dettato dell'art. 8 comma 4 del succitato DPCM n.159/2013.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà indicare nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

2.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Costituiscono nucleo familiare a sé stante⁴ le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente ai sensi del comma secondo del precedente art. 2.1, può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

³ Gli studenti che hanno percepito la borsa di studio dall'ERSU di Cagliari dovranno scaricare la CU 2020 dal Portale dello Studente.

⁴ Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.



Art. 3 - Requisiti di merito per gli iscritti al primo anno

Fatto salvo quanto previsto all'art.1 ultimo comma:

- Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.
- Per gli iscritti e al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il possesso di 150 crediti formativi universitari (CFU).

Per gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario o la studentessa beneficiaria dovrà superare entro la data del 30 novembre 2022 almeno 2 annualità o 20 CFU, pena la revoca del beneficio.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

Art. 4 - Requisiti di merito per gli iscritti ad anni successivi al primo

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da un'altra Università. Pertanto, in tal caso, il numero dei crediti necessario per usufruire dei benefici è calcolato sulla base degli anni di carriera trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione, tenuto conto degli anni di iscrizione relativi al corso di studi frequentato prima del passaggio o del trasferimento. I crediti convalidati nel nuovo corso di studi sono validi ai fini dell'accesso al concorso purché relativi ad insegnamenti previsti dal piano di studi del nuovo corso di laurea.

Per gli studenti ripetenti per uno stesso anno di corso, il numero di CFU o di annualità richiesti al punto 4.1 o 4.2 viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art. 1 del presente bando.

4.1 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.



Gli iscritti (ancorché in modalità part-time) agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2021**, un numero di CFU non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso, ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale richiedono i benefici.

Tabella A1
Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2021

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc
CFU richiesti		25	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° e 1°fc	1°fc
CFU richiesti		25	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	1° anno	2° anno	1° anno fc
CFU richiesti		30	80

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti CFU, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

I CFU sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alla data del **10 agosto 2021**;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi e reimmatricolazione al primo anno del nuovo corso; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati⁵.

⁵ "Ad esempio:



Tale preclusione non si applica in relazione ai crediti formativi conseguiti nella nuova carriera a completamento di un esame convalidato parzialmente.

Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2:

Tabella A2

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
5 CFU di bonus	12 CFU di bonus	15 CFU di bonus

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili. L’utilizzo totale o parziale del bonus impedisce di maturare il bonus previsto per i successivi anni di carriera⁶.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente o studentessa può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

4.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli

con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

-
- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
 - gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.”

⁶ “Ad esempio: lo studente o studentessa che ha utilizzato n.2 CFU del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n. 3 CFU, per il prosieguo della carriera universitaria, e non maturerà il bonus di 12 CFU previsto per il terzo anno”



Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2021**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3, ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale richiedono i benefici.

Tabella A3
Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2021

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7	1 [°] fc	2 [°] fc
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi di cui al punto 4.2 sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

L'Ufficio effettuerà la valutazione in annualità degli esami dichiarati dallo studente attribuendo convenzionalmente ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi di cui al punto 4.2 ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di CFU gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

Art. 5 - Requisiti di merito per studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito previsti dall'art. 4 del presente bando sono diminuiti⁷ e stabiliti come definito ai successivi punti 5.1 e 5.2. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto dell'art. 4.

5.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed ai corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli studenti con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati⁸, devono essere in possesso, entro il **10 agosto 2021**, di un numero di CFU non

⁷ Art.14 comma 2 e 5 del DPCM 9 aprile 2001

⁸ Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n.508/1999



inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso, ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale richiedono i benefici.

TABELLA B1 - Studenti con disabilità

Numero minimo di CFU richiesti entro il 10 agosto 2021

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc
CFU richiesti		15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc	2°fc
CFU richiesti		15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale

Anno di corso	1°	2°	1° fc	2° fc
CFU richiesti		18	48	81

5.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270.

Gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati⁹ devono essere in possesso, **entro il 10 agosto 2021**, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3.

L'Ufficio effettuerà la valutazione in annualità degli esami dichiarati dallo studente attribuendo convenzionalmente ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità.

TABELLA B2- Borsa di Studio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2021

codice	Corso di studio		Anno di corso							
	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

⁹ Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n.508/1999



TABELLA B3 Posti alloggio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2021

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc	3°fc
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

Art. 6 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi **per il primo conseguimento del titolo** di ciascuno dei livelli di corso e per una sola volta per ciascun anno e corso di studi, con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti ai corsi di laurea ed al triennio superiore di primo livello del Conservatorio, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale ed al biennio superiore di secondo livello del Conservatorio, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 3) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale (in quest'ultimo caso, hanno diritto ad usufruire dei benefici a partire dal quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico).

In caso di rinuncia agli studi e di nuova immatricolazione, gli studenti possono partecipare al concorso a condizione di aver restituito integralmente e prima della presentazione della domanda, le somme riscosse a titolo di borsa di studio e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti per lo stesso anno di carriera o per i successivi.

Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente deve comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni di carriera oggetto della rinuncia agli studi.



Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

8.1 Graduatorie generali

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:
 - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
 - 2° livello (laurea magistrale);
 - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei CFU o degli esami annuali superati, e successivamente la media dei voti riportati ponderata sui CFU. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.



8.2 Graduatorie studenti con disabilità

Verranno redatte due graduatorie:

- 1) per gli studenti con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dall'art. 9 punto 1 del presente bando;
- 2) per gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o CFU superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o CFU nella misura di 60 per ogni anno frequentato $[CFU \text{ totali}/60 \times (\text{anno corso} - 1)]$; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 CFU per il secondo anno fuori corso $[CFU \text{ totali}/(60 + 10) \times (\text{anno corso} - 2)]$ e di tre annualità o 15 CFU per il terzo anno fuori corso $[CFU \text{ totali}/(60 + 15) \times (\text{anno corso} - 3)]$.

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEE ed infine precede lo studente più giovane di età.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, secondo quanto contenuto agli articoli 16 e 23 del presente bando.

Art. 9 - Modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso si dovrà accedere alla propria area riservata del Portale dello studente dal sito internet www.ersucagliari.it.

Si precisa che per accedere al Portale dello studente:

- gli studenti non accreditati devono essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE);
- gli studenti già accreditati possono utilizzare le credenziali già rilasciate (codice Utente e password), che resteranno valide fino al 30 settembre 2021.

Potranno effettuare, fino a nuove disposizioni, la procedura di accreditamento al Portale, senza l'utilizzo delle credenziali SPID o CIE, gli studenti che alla data di presentazione della domanda:

- sono minorenni;
- non hanno cittadinanza italiana e non sono in possesso di un documento di identità italiano valido.



Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare l'apposito format per l'A.A. 2021/22 nella propria area riservata del Portale dello Studente, a far data dal 12 luglio 2021. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la suddetta procedura on line **entro le ore 13:00 del 26 agosto 2021, corredata della documentazione prevista dal presente bando, pena l'esclusione.**

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema per la compilazione della domanda, né potranno essere compilate ed inviate eventuali domande non ancora perfezionate entro il termine suddetto.

Lo studente che ha già completato e inviato la domanda può effettuare autonomamente modifiche e correzioni alla stessa fino alla suddetta data di scadenza. Ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà presa in considerazione l'ultima domanda presentata. Non sarà possibile modificare la domanda dopo la scadenza **del 26 agosto 2021 ore 13:00** e non saranno accettate domande cartacee.

A conclusione della procedura di compilazione on line il sistema genera automaticamente la ricevuta di presentazione della domanda, che viene resa disponibile entro le successive 24 ore. Tale ricevuta viene generata anche a seguito di modifica della domanda.

Art. 10 – Indirizzo di posta elettronica certificata dello studente

Tutti gli studenti che risulteranno beneficiari nelle graduatorie definitive, dovranno indicare nella loro area riservata del Portale dello Studente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presso il quale ricevere le comunicazioni relative ai provvedimenti specificamente adottati nei loro confronti nell'ambito del procedimento concorsuale.

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata allo studente diretto interessato.

Tale adempimento è obbligatorio per l'erogazione del beneficio anche agli studenti già accreditati sul Portale in anni precedenti.

Art. 11 - Presentazione delle domande on line e dati richiesti

Per la compilazione della domanda di partecipazione al concorso si dovrà seguire la **“Guida alla procedura per la compilazione on line”** che sarà pubblicata sul sito dell'Ente.

Per partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio lo studente o la studentessa dovrà compilare l'apposito format nell'area benefici del Portale dello Studente, selezionando la voce “Borsa di Studio”. Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l'ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.

Per partecipare al concorso per l'assegnazione del posto alloggio lo studente o la studentessa dovrà compilare l'apposito format nell'area benefici del Portale dello Studente selezionando la voce “Posto alloggio”. Qualora non sia stata presentata la domanda con la compilazione del suddetto format non sarà possibile chiedere l'ammissione al concorso attraverso istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie.



11.1 Dati generali per la presentazione della domanda on line:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria dello studente o studentessa. Dovrà altresì contenere gli estremi dell'attestazione ISEE rilasciata ai fini della rilevazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, o della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini del rilascio della suddetta attestazione.

11.2 Attestazione ISEE:

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla normativa attualmente vigente in materia di ISEE¹⁰, e dovrà specificare che si applica alle prestazioni per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato.

Qualora si siano verificate le condizioni previste dalla vigente normativa, in presenza di eventi che abbiano comportato una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, lo studente potrà richiedere al CAF l'attestazione "ISEE corrente", che dovrà essere rilasciata entro la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE.

L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell'INPS.

Dopo la compilazione e l'invio della domanda di concorso, lo studente può visualizzare, accedendo alla propria area riservata del Portale, nella sezione "Attestazioni ISEE", le attestazioni riferite allo stesso, che risultano acquisite dalla banca dati dell'INPS. In presenza di più attestazioni, ai fini della valutazione dei requisiti di reddito previsti dal bando verrà presa in considerazione l'Attestazione con la dicitura "CONSIDERATA". Nella stessa schermata è indicato se si tratta di ISEE ordinario (non ammissibile per la partecipazione al presente bando), o universitario, e se nell'attestazione sono presenti annotazioni dell'Agenzia delle Entrate. Lo studente è tenuto a verificare la correttezza dell'attestazione rilasciata dall'INPS: qualora risulti acquisita un'attestazione per ISEE ordinario o con annotazioni, l'interessato dovrà attivarsi in tempi brevi per richiedere un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS.

Qualora gli interessati, pur avendo presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o all'INPS ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE 2021, non siano ancora in possesso di quest'ultima all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi del protocollo della ricevuta di presentazione della DSU.

¹⁰Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, D.L. n.101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128.



Saranno considerate valide a tal fine le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data **dell'8 settembre 2021**, fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2021 entro la data di scadenza del bando.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente nella banca dati INPS non risulti alcuna attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica, lo studente **risulterà escluso** dalla graduatoria provvisoria, fatto salvo quanto previsto del successivo art. 15.2 per i casi nei quali è ammessa la presentazione dell'istanza di riesame.

11.2.1 Attestazione ISEE studente indipendente

Lo studente che si dichiara indipendente dal nucleo familiare d'origine, deve disporre, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE:

- 1) dei documenti fiscali (CUD, UNICO o altra documentazione) comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2019 e 2020), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- 2) della documentazione atta a comprovare la residenza, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine (certificato di residenza storico).

In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente non può essere considerato indipendente, e dovrà presentare un'attestazione ISEE con il nucleo familiare d'origine.

Qualora lo studente o la studentessa si trovi in una delle situazioni indicate all'art. 2.2 (orfani, persone in convivenza anagrafica), dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel Portale dello Studente.

11.2.2 Condizione economica e patrimoniale studenti stranieri

Per gli studenti stranieri, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

Gli indicatori reddituali e patrimoniali saranno calcolati sulla base dei redditi percepiti nel 2019 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2019, al tasso di cambio medio delle valute estere. I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2019 saranno valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato.

Gli indicatori reddituali e patrimoniali, saranno determinati in rapporto al parametro della scala di equivalenza calcolato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

A tal fine la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;



- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2019;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2019.

Coloro che sono impossibilitati a produrre la documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni dell'anno 2019, possono avvalersi della possibilità di presentare la documentazione relativa ai redditi percepiti ed al patrimonio posseduto nel 2020.

Gli studenti stranieri con redditi prodotti all'estero dovranno richiedere il calcolo dell'ISEEU/ ISPEU parificato ai CAF convenzionati con l'ERSU, per la valutazione della condizione economica e patrimoniale sulla base della documentazione sopracitata, rivolgendosi ad uno dei seguenti centri autorizzati:

- 1) CAF ACLI con sede a Cagliari in viale Marconi n. 4 – Tel. 070 454180
email: ersucagliari@acliservicesardegna.com;
- 2) CAF UCI, con sede a Cagliari in via Dante n. 178 – Tel. 070 5921726
email: caf.inteamcagliari@gmail.com.

La suddetta documentazione deve essere caricata in upload nel Portale dello Studente entro le ore 13:00 del 26 agosto 2021, pena l'esclusione dalla graduatoria provvisoria, e prodotta al CAF convenzionato con l'ERSU di Cagliari ai fini della determinazione degli indicatori reddituali e patrimoniali.

Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n. 156 del 12/02/2021¹¹, la valutazione della condizione economica è effettuata¹² sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, la suddetta certificazione può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per gli studenti riconosciuti quali apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Gli stessi dovranno caricare nel Portale dello Studente il certificato attestante la condizione di apolide o rifugiato politico o sottoposto a regime di protezione internazionale, rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente bando.

¹¹Afganistan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

¹² Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001



Per il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali gli interessati dovranno presentare la richiesta entro le ore 13:00 del 26 agosto 2021, **pena l'esclusione dal concorso**, rivolgendosi agli sportelli dei CAF convenzionati con l'Ente per il rilascio dell'ISEEU/ISPEU parificato, che verrà successivamente acquisito dalla banca dati INPS.

Qualora alla data dell'8 settembre 2021 non sia stata acquisita la scheda relativa al calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, richiesto entro le ore 13:00 del 26 agosto 2021, lo studente sarà escluso dalla graduatoria provvisoria, fatta salva la presentazione di istanza di riesame.

11.3 Modalità specifiche per la presentazione della domanda on line di posto alloggio o contributo alloggio:

Così come meglio precisato all'art.24 del presente bando, all'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio, lo studente potrà effettuare la scelta fra le camere ubicate nelle diverse strutture indicate nel bando, o il contributo alloggio in denaro, con le modalità indicate nell'allegato "Modalità di assegnazione del posto alloggio".

La scelta è irrevocabile e non modificabile.

Gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% dovranno esprimere la preferenza rispetto alle camere o al contributo alloggio. L'assegnazione delle camere disponibili sarà effettuata d'ufficio nei posti ad essi riservati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Art. 12 – Modalità specifiche per l'inserimento dei dati relativi al merito, e documenti da caricare nel Portale dello studente per gli studenti con disabilità o con status di emigrato sardo, coniuge, figlio, o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale.

12.1 Autocertificazione del merito

Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare tutti i crediti o le annualità effettivamente conseguiti alla data di scadenza prevista dall'art. 4 del bando (10 agosto 2021).

I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere dichiarati nell'apposita sezione all'atto della compilazione del format sul Portale dello Studente.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sugli anni di carriera e sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda, con l'acquisizione dei dati dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art.1 del presente bando.

In caso di discordanza fra i crediti o le annualità autocertificati dallo studente e le risultanze delle verifiche effettuate d'ufficio, verrà preso in considerazione il dato inferiore.



12.2– Certificazione relativa alla condizione di disabilità

Gli studenti con disabilità, ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata, dovranno caricare in upload nel Portale dello Studente una scansione leggibile della **certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria** di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità, entro il 26 agosto 2021 ore 13:00.

12.3– Certificazione relativa allo status di emigrato sardo, coniuge, figlio o discendente di emigrato sardo tuttora residente fuori del territorio regionale

Gli studenti aventi lo status di emigrato sardo, coniuge, figlio o discendente di emigrato sardo **tuttora residente fuori del territorio regionale**, ai fini dell'inserimento nella graduatoria riservata dovranno caricare in upload nel Portale dello Studente apposita documentazione, redatta in forma di autocertificazione, attestante tale status, entro il 26 agosto 2021 ore 13:00.

Art. 13 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line e della documentazione presentata al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Gli studenti che hanno compilato la domanda on line entro il 26 agosto 2021 indicando solo gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per i quali l'Ente non avrà potuto acquisire dalla banca dati INPS un'attestazione ISEE valida ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 del presente bando, risulteranno esclusi nelle graduatorie.

Qualora l'attestazione ISEE acquisita dalla banca dati INPS, sia in corso di validità ma non si applichi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o contenga annotazioni relative a omissioni/differenze rilevate dall'Agenzia delle Entrate, lo studente risulterà idoneo con esito sospeso nelle graduatorie provvisorie, e potrà presentare un'istanza di riesame con le modalità indicate all'art. 15.2.

Art. 14 - Tempi di esecuzione del procedimento (Legge n.241/90)

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. **in data 14 settembre 2021** verranno approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie.

Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie degli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati¹³ sul Portale dello Studente.

¹³ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",



2. **entro le ore 13:00 del 23 settembre 2021** gli interessati potranno presentare on line, attraverso il Portale dello Studente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate;
3. l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione dei posti alloggio o contributi alloggio e dell'ordine di assegnazione**, verrà effettuata entro il **5 ottobre 2021**. Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie degli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati¹⁴ sul Portale dello Studente.
4. l'approvazione e la pubblicazione delle **graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio**, verrà effettuata entro il **29 ottobre 2021**. Le graduatorie sono consultabili sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata del Portale dello Studente. Le graduatorie degli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati ¹⁵ nell'area riservata del Portale dello Studente.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive ed a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in assenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Eventuali variazioni dell'anno di carriera, intervenute successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, dovranno essere tempestivamente segnalate, ai fini della rivalutazione della pratica e dell'eventuale riposizionamento in graduatoria.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Avverso le graduatorie definitive potranno essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla legge.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 15 - Esiti delle graduatorie e istanze di riesame

15.1 Graduatorie provvisorie

Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive per verificare l'attribuzione del beneficio;

¹⁴ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

¹⁵ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",



- **IDONEO CON ESITO SOSPESO:** a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, lo studente risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dell'interessato, o contenente annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate;
- **NON IDONEO:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda oppure, a seguito della verifica effettuata in banca dati INPS, non risulta essere in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 4 del presente bando;

Lo studente con disabilità privo dei requisiti di accesso alla graduatoria generale risulterà escluso nella suddetta graduatoria, e sarà inserito nella graduatoria specifica se in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt.2 e 5. Pertanto dovrà consultare tale ultima graduatoria, accedendo al Portale dello Studente con le sue credenziali, per verificare la sua effettiva posizione.

15.2 Istanze di riesame.

In relazione agli esiti delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare un'istanza di riesame della domanda, accedendo alla sezione "Esito graduatorie" dalla propria area riservata del Portale dello Studente, entro le ore **13:00 del 23 settembre 2021**, al fine di:

- rinunciare all'assegnazione del posto alloggio presso le case dello studente (o del contributo alloggio sostitutivo);
- richiedere la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
- richiedere la modifica della situazione relativa ai requisiti economico-patrimoniali, **fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2021 alla data di scadenza del bando**. A tal fine dovrà essere prodotta in allegato all'istanza di riesame una attestazione ISEE, in corso di validità, recante la dicitura **"si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"**, che non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'irricevibilità, oppure la DSU presentata per il rilascio della nuova attestazione ISEE 2021, per la modifica dei dati risultanti in graduatoria provvisoria. In quest'ultimo caso saranno considerate valide le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data del 28 settembre 2021.

Qualora anche la nuova attestazione ISEE contenga annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, e lo studente ritenga che la DSU presentata sia corretta, dovrà produrre con l'istanza di riesame, unitamente alla suddetta attestazione ISEE, la Dichiarazione Sostitutiva Unica che ha generato l'ISEE difforme, e allegare idonea documentazione integrativa per consentire all'Ufficio la valutazione sulla completezza e veridicità della dichiarazione in relazione agli elementi reddituali che hanno prodotto la difficoltà.

**In sede di riesame non sarà possibile:**

- chiedere l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio, qualora la richiesta di borsa di studio non sia stata presentata con la compilazione dell'apposito format entro la data di scadenza prevista dall'art. 9 del presente bando;
- chiedere l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione del posto alloggio o del contributo alloggio sostitutivo, qualora la richiesta di posto alloggio non sia stata presentata con la compilazione dell'apposito format entro la data di scadenza prevista dall'art. 9 del presente bando;
- chiedere l'inserimento o la modifica delle preferenze relative all'alloggio o al contributo alloggio in denaro;
- chiedere di integrare la domanda dichiarando ex novo i dati dell'attestazione ISEE, se l'interessato non era in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell'ISEE 2021 all'atto della presentazione della domanda di concorso;

15.3 Nelle graduatorie definitive il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO:** lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO:** lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;
- **NON IDONEO:** lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la documentazione prevista dal bando, o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

Lo studente con disabilità privo dei requisiti di accesso alla graduatoria generale risulterà escluso nella suddetta graduatoria, e sarà inserito nella graduatoria specifica se in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 2 e 5. Pertanto dovrà consultare tale ultima graduatoria accedendo con le sue credenziali al Portale dello Studente per verificare l'effettiva attribuzione del beneficio spettante.

Art. 16 - Attribuzione dei posti alloggio o contributi alloggio ed erogazione delle borse di studio**16.1 – Assegnazione posti alloggio**

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita agli studenti beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi. L'attribuzione delle camere sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione, tenuto conto delle preferenze espresse all'atto della presentazione della domanda di posto alloggio.

1. L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:
 - a) gli studenti e studentesse iscritti ad anni successivi al primo vengono ordinati in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - coefficiente di merito determinato dal rapporto tra il numero di crediti formativi conseguiti (o di esami annuali superati, per i corsi ante riforma) e il numero di crediti (o di esami annuali) secondo l'anno di riferimento. Il numero dei crediti considerati ai fini del suddetto calcolo sarà di 60 per



ogni anno frequentato. Il coefficiente di merito si ottiene dividendo il numero dei crediti formativi conseguiti per 60 per il secondo anno di corso, per 120 per il terzo anno, per 180 per il quarto anno (o primo fuori corso della laurea triennale), per 240 per il quinto anno, per 300 per il sesto anno (o primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale), per 360 per il primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a CU di sei anni. La formula è la seguente “CFU (crediti conseguiti) /n. CFU secondo l’anno di corso di riferimento”. Per gli iscritti al secondo anno fuori corso (per i corsi ante riforma) il numero degli esami annuali previsti per il calcolo del coefficiente è aumentato di tre;

- media ponderata dei voti riportati;
 - indicatore della situazione economica equivalente;
- b) gli studenti e studentesse iscritti al primo anno vengono ordinati in una seconda graduatoria basata sull’indicatore economico.
2. L’assegnazione degli alloggi (o del contributo alloggio sostitutivo) avviene elaborando le due graduatorie, con un rapporto di uno studente matricola ogni tre degli anni successivi.

L’ordine di assegnazione con l’indicazione delle camere assegnate (o del contributo alloggio sostitutivo), redatto elaborando le graduatorie definitive, sarà pubblicato entro il 5 ottobre 2021, unitamente alle suddette graduatorie ed alle informazioni relative ai tempi ed alle modalità di presa di possesso delle camere. Per le modalità di assegnazione delle camere si rinvia alla consultazione dell’apposito Allegato.

16.2 – Assegnazione posti alloggio a studenti con disabilità

L’assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti con disabilità sarà effettuata d’ufficio prima della pubblicazione dell’ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando l’Ufficio alloggi competente per la Casa dello Studente di Via Trentino.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, che impone il distanziamento interpersonale, non potrà essere assegnato d’ufficio un compagno di camera agli studenti e studentesse con disabilità.

16.3 – Rinvio al regolamento alloggi.

In materia di assegnazione e occupazione dei posti alloggio, per quanto non specificamente disciplinato dal presente bando, si invitano i beneficiari a consultare l’apposito regolamento delle Case dello Studente ed i relativi addendum, disponibili sul sito www.ersucagliari.it.

16.4 – Assegnazione contributi alloggio

I contributi saranno assegnati agli studenti che risulteranno beneficiari nelle graduatorie definitive di assegnazione del posto alloggio, in base alla posizione ricoperta dallo studente nell’ordine di assegnazione, nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, tenuto conto della disponibilità di posti o di contributo alloggio risultante per tale posizione.

Non saranno consentiti gli scambi fra contributo alloggio e posto letto.



La natura straordinaria del contributo alloggio, che sostituisce il posto alloggio, non comporta, per i beneficiari di borsa di studio, la presentazione di regolare contratto d'affitto per la conferma dello status di fuori sede.

Il contributo in denaro è sostitutivo del posto letto per l'intero anno accademico, e sarà erogato in due rate con le stesse modalità previste per il pagamento della borsa di studio, fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse.

16.5 – Erogazione prima rata borsa di studio

La prima rata delle borse di studio agli studenti beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2021/22, sarà erogata entro il **31 dicembre 2021**.

Agli studenti beneficiari iscritti ad un primo anno di corso, viene erogato un importo **pari al 35%** del valore in denaro della borsa di studio assegnata.

Agli studenti beneficiari iscritti ad anni successivi di corso, viene erogato un importo **pari al 50%** del valore in denaro della borsa di studio assegnata.

Agli studenti che risulteranno aver concluso la carriera universitaria entro il 30/11/2021 non sarà erogata la borsa di studio richiesta per l'A.A.2021/22 per la suddetta carriera.

Tutti i beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo al Portale dello Studente e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti **entro il 22 novembre 2021**.

Tutti i beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata, per l'invio delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale (si intendono le comunicazioni relative a provvedimenti adottati nei confronti del singolo studente, quali ad esempio accertamenti sul possesso dei requisiti e revoca dei benefici), accedendo al Portale dello Studente e compilando l'apposito campo dell'anagrafica **entro il 22 novembre 2021**, perché possa essere autorizzato il pagamento della prima rata della borsa di studio.

16.6 Sospensione pagamento prima rata borsa di studio e decadenza

Il pagamento della prima rata della borsa di studio sarà sospeso nei seguenti casi:

- Agli studenti che non risultano regolarmente iscritti per l'A.A. 2021/22 la prima rata della borsa di studio sarà erogata entro aprile 2022, ad avvenuta regolarizzazione dell'iscrizione, che dovrà essere comunicata entro il 31 marzo 2022, attraverso l'invio di un ticket dalla propria area riservata del Portale dello Studente, seguendo le indicazioni dell'Ufficio, **pena la decadenza dal beneficio**. Gli studenti in attesa di ripescaggio per l'iscrizione ad un corso di laurea, dovranno attendere di essere iscritti per inviare il suddetto ticket. Qualora non comunichino l'avvenuta iscrizione, saranno dichiarati decaduti. Si precisa che la rinuncia alla borsa di studio è irrevocabile anche nel caso in cui lo studente perfezioni successivamente l'iscrizione a seguito di ripescaggio;
- Agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio in attesa della conclusione del procedimento.



- Agli studenti che non hanno comunicato alla data del 22 novembre 2021, con le modalità suindicate, il codice IBAN necessario per l'accredito, la prima rata della borsa di studio sarà erogata entro aprile 2022. **Gli studenti che non comunicheranno le proprie coordinate bancarie entro il termine ultimo del 31 marzo 2022 saranno dichiarati decaduti dal beneficio.**
- Agli studenti che non hanno comunicato alla data del 22 novembre 2021 con le modalità suindicate l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ad essi intestata la prima rata della borsa di studio sarà erogata entro aprile 2022, previo accertamento dell'avvenuta comunicazione dell'indirizzo della casella PEC entro il 31 marzo 2022.

16.7 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo e studenti con disabilità

Il pagamento della seconda rata agli studenti effettivamente iscritti per l'A.A. 2021/22 in regolare corso di studi agli anni successivi al primo ed agli studenti con disabilità, sarà autorizzato entro il 30 giugno 2022, **senza l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito**, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU.

16.8 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno

Il pagamento della seconda rata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello, sarà autorizzato, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU:

- a) entro il 31 luglio 2022, se alla data del 10 luglio 2022 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU.
- b) entro aprile 2023, a coloro che entro il 10 dicembre 2022 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU alla data del 30 novembre 2022.

Tale autocertificazione è richiesta esclusivamente ai beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello.

Sono ritenuti validi a tal fine i crediti previsti per il corso di studio al quale gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Per il conseguimento dei predetti CFU non è previsto l'utilizzo di alcun bonus.

Non saranno presi in considerazione a tal fine i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di CFU formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alle date di scadenza sopraindicate;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi e reimmatricolazione al primo anno del nuovo corso; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi)



alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati ¹⁶. Per quanto concerne gli esami convalidati parzialmente, si rinvia a quanto previsto all'art.4 del presente bando.

Qualora entro il 30 novembre 2022 lo studente iscritto al primo anno non abbia conseguito almeno 20 CFU, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art. 27 del presente bando.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di terzo livello, l'erogazione della seconda rata sarà effettuata se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla frequenza del secondo anno di corso.

Gli studenti con disabilità iscritti al primo anno non devono rispettare i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

16.9 Comunicazioni sui pagamenti e disponibilità degli importi

Gli avvisi relativi ai pagamenti delle provvidenze economiche sono pubblicati sul sito istituzionale www.ersucagliari.it e sul Portale dello Studente.

Gli studenti beneficiari sono tenuti a consultare periodicamente il sito dell'ERSU per informarsi sulle date di erogazione degli importi in loro favore.

Si precisa che il termine indicato per l'autorizzazione dei pagamenti è inteso come data di adozione dell'atto con il quale l'ERSU dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto dello studente avverrà nei giorni successivi, con tempistiche variabili in funzione dei tempi di accredito degli Istituti di Credito.

CAPO IV BORSE DI STUDIO

Art. 17 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate da:

- 1) gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- 2) risorse dell'Ente;
- 3) contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002, che potrà essere rendicontato sui fondi della programmazione PO FSE 2014-2020;
- 4) quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio;

La somma iniziale stanziata a valere sui suddetti fondi per l'A.A. 2021/22 è di euro € 20.187.229,38 fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli stessi.

Sarà disposto un incremento dello stanziamento a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2021, e qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

¹⁶ "Ad esempio:

- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via."



Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15.01.1991, n. 7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b) della medesima legge¹⁷, che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

Agli studenti con disabilità è riservata una quota di stanziamento, a valere sulla quota erogata con i fondi regionali, pari a euro 250.000,00 -fatti salvi eventuali incrementi-, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

Agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria. La quota riservata agli studenti del primo anno graverà prioritariamente sui finanziamenti indicati ai punti 1), 2) e 4).

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8.1 punto 1) del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato ad esclusione degli iscritti al primo anno, fino ad esaurimento dei fondi.

Qualora l'importo stanziato non consenta l'assegnazione della borsa di studio a tutti gli aventi diritto, verrà disposto lo scorrimento della graduatoria, con l'utilizzo della quota assegnata a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2021, e di eventuali altre risorse che si rendessero disponibili.

Art. 18 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo, erogato in due rate, è stabilito nel modo seguente:

¹⁷"Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) [omississ]."



<i>Status degli studenti</i> <i>importo borsa</i> <i>valore max</i>	<i>servizio abitativo</i> <i>(valore 1.853,50 euro</i> <i>calcolato su 11 mesi)</i>	<i>servizio mensa</i> <i>(valore 609,52 euro)</i> <i>275 pasti</i>	<i>importo</i> <i>massimo in</i> <i>denaro</i>	<i>importo minimo in</i> <i>denaro</i>
Fuori sede euro 5.258,00	valore servizio detratto dalla borsa di studio	valore servizio detratto dalla borsa di studio	euro 2.794,98	euro 1.483,00
Fuori sede euro 5.258,00		valore servizio detratto dalla borsa di studio	euro 4.648,48	euro 2.324,24
Pendolari euro 2.899,00			euro 2.899,00	euro 1.483,00
Sede euro 1.982,00		1 pasto al giorno in aggiunta	euro 1.982,00	euro 991,00

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.6 del presente bando, ed agli studenti con disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnato un solo semestre di borsa.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dal successivo art.19.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 31 gennaio 2022, comporta l'attribuzione dello status di pendolare, la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio a conguaglio sulla seconda rata, ed il venir meno da tale data al diritto alla fruizione dei pasti gratuiti.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a 15.750,88 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino all'importo minimo ¹⁸.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo in denaro della borsa resterà comunque invariato in caso di decadenza o non fruizione dell'alloggio, e di rinuncia al posto alloggio, se

¹⁸Delibera G. R. n. 35/32 del 9 luglio 2020.



presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie (23 settembre 2021, ore 13:00).

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 169,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi¹⁹, ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n.159/2013.

Art. 19 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- a) gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano** sono considerati **"in sede"** se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati **"pendolari"** se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Vengono inoltre considerati **in sede** gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

E' attribuito lo status **"in sede"** agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

19.1 -Studenti fuori sede

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati, a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di borsa semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso.

¹⁹ Legge 13 agosto 1984 n.476 e Circolare n.109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.



Al fine dell'attribuzione dello status di fuori sede, all'atto della compilazione della domanda on line, gli studenti dovranno dichiarare l'intenzione di alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria, utilizzando i posti alloggio delle case dello studente dell'Ente o stipulando, entro la prima decade del mese di dicembre 2021, un contratto d'affitto presso privati. **Agli studenti che, all'atto di compilazione della domanda, non esprimono l'intenzione di assumere domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria, è assegnato, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.**

Gli studenti che risultano in graduatoria in qualità di iscritti ad un corso di laurea con sede diversa da quella effettivamente frequentata, possono presentare apposita comunicazione attraverso l'invio di un ticket sul Portale dello Studente, indicando la sede del corso di laurea al quale sono iscritti, entro il 10 novembre 2021, ai fini della corretta attribuzione dello status.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio con lo status di fuori sede, non beneficiari di posto alloggio (o del contributo alloggio concesso in sostituzione del posto alloggio presso la casa dello studente) dovranno **confermare tale status entro il 31 gennaio 2022**, accedendo al Portale dello Studente, e compilando l'apposita autocertificazione con i dati relativi al contratto d'affitto a titolo oneroso stipulato.

Ai beneficiari che non presentano la prescritta autocertificazione entro la suddetta scadenza, sarà attribuito d'ufficio, ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, lo status di pendolare, e l'importo in denaro della seconda rata sarà calcolato a conguaglio in base a tale status.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

Qualora dovessero intervenire variazioni alla normativa vigente in materia di assegnazione e conferma dello status di fuori sede, si provvederà ad adottare gli atti necessari all'adeguamento del presente bando alle nuove norme, e a darne informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell'Ente.

Art. 20 - Premio di laurea

Lo studente titolare di borsa di studio per l'A.A.2020/21 all'ultimo anno di regolare corso di studi, che consegna la laurea o la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.

Qualora le risorse disponibili risultino non sufficienti a consentire l'erogazione dell'integrazione a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sarà riconosciuta l'integrazione agli studenti che ne hanno già beneficiato per un ciclo di studi.

Ai fini del presente articolo la durata normale del corso di studio è aumentata di un semestre per gli studenti che accedono contemporaneamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 D.M. n. 616 del 2017²⁰.

²⁰ Percorsi formativi per l'acquisizione di 24 crediti formativi per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria.



Per fruire dell'integrazione, gli studenti che conseguono la laurea nell'A.A. 2020/21 dovranno seguire le indicazioni che saranno fornite con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Ente entro marzo 2022.

Qualora lo studente sia beneficiario di borsa di studio per il corrente anno accademico quale iscritto al primo anno fuori corso e consegua la laurea in regolare corso di studio, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea.

Lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2021/2022 che dovesse laurearsi in anticipo rispetto alla durata legale del corso, se regolarmente iscritto all'ultimo anno per il suddetto anno accademico, percepirà l'intera borsa di studio e potrà beneficiare del premio di laurea secondo le disposizioni del presente articolo. Qualora invece lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2021/2022 consegua la laurea in anticipo rispetto alla durata legale del corso entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2020/21, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2021/22 decade dal beneficio assegnato, ma se beneficiario di borsa di studio nell'A.A. 2021/22, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea e non sarà erogata la seconda rata.

Art. 21 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali o primo anno fuori corso laurea triennale

Gli studenti beneficiari di borsa di studio e/o di posto alloggio (o contributo alloggio) che conseguono la laurea triennale nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2020/21, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari consente l'iscrizione, per l'A.A. 2021/22, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, in richiesta di partecipazione al concorso primo anno laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2022.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio e/o di posto alloggio (o contributo alloggio) in qualità di iscritti in ipotesi al primo anno del corso di laurea magistrale, che non conseguono la laurea triennale entro il 28 febbraio 2022, possono convertire la domanda presentata a tale titolo, in richiesta di partecipazione al concorso per il primo anno fuori corso della laurea triennale, se in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando.

Le istanze di conversione della domanda, dovranno essere presentate attraverso ticket sul Portale dello Studente entro la data del **15 marzo 2022**.



Art. 22 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio

Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento tasse universitarie per l'A.A. 2021/22.

Gli studenti beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie delle borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari ²¹. Gli stessi sono comunque tenuti a versare l'imposta di bollo prevista per il perfezionamento dell'iscrizione.

L'ERSU invia i dati delle graduatorie provvisorie e definitive all'Università ed agli Istituti indicati nell'art. 1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. Le segreterie studenti accertano la presenza dei requisiti per l'esonero in base alle autocertificazioni prodotte dagli studenti.

Gli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio per l'A.A. 2021/22 che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso.

L'istanza di rimborso della tassa regionale versata per l'A.A. 2021/22 dovrà essere presentata attraverso l'invio di un ticket dalla propria area riservata del Portale dello Studente entro il 30 aprile 2022, unitamente alla seguente documentazione:

- a) attestazione relativa all'esonero dal pagamento;
- b) ricevuta del versamento della tassa.

Non verranno accolte istanze di rimborso per versamenti effettuati negli anni accademici precedenti.

Gli importi relativi al rimborso saranno erogati entro l'anno 2022.

CAPO V POSTI ALLOGGIO

Art. 23 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art.19 lettera a).

Gli studenti richiedenti non devono appartenere ad un nucleo familiare proprietario di immobile ad uso abitativo nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

²¹ Art. 9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012.



Art. 24 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio e dei contributi alloggio

I posti a concorso, in camera singola e camera doppia temporaneamente assegnata ad uso singola, sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Ubicazione dei posti alloggio e numero contributi alloggio			
Sedi	in singola	in doppia uso singola	totale
Casa dello Studente via Biasi	31	39	70
Casa dello Studente via Businco	14	91	105
Casa dello Studente via Trentino	38	95	133
Casa dello Studente via Trentino (riservati a studenti con disabilità)	7	9	16
totale posti alloggio	90	234	324
Contributi alloggio (di cui n. 9 riservati a studenti con disabilità)			280
totale posti alloggio e contributi alloggio			604

Le camere doppie sono assegnate ad uso singola per il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Al fine di consentire l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dei fabbricati, per gli studenti titolari di posto alloggio presso le case dello studente di Via Biasi e di via Businco, potranno essere individuate diverse soluzioni abitative alternative.

24.1 – Contributi alloggio

In alternativa al posto alloggio, per un numero di studenti corrispondente al numero complessivo dei posti letto indisponibili nelle strutture dell'Ente (n. 280), non assegnabili per il protrarsi dell'emergenza pandemica, è prevista l'assegnazione di un contributo alloggio in denaro.

Il contributo alloggio, concesso per la diminuzione dei posti disponibili, è riconosciuto nella misura di euro 1.853,50.

24.2 – Ripartizione dei posti alloggio e dei contributi alloggio

I posti alloggio e i contributi alloggio disponibili (non riservati a studenti con disabilità) sono così ripartiti:

- Il 2% è riservato ex art.16 L.R. n.7/1991 agli studenti nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, coniugi, discendenti, figli di cittadini di origine sarda emigrati che conservino la nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dai punti 1.1 e 1.2;
- agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/4;
- agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 3/4;



Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio (in camera doppia) e dei contributi alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio, delle camere singole, e dei contributi alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere e dei contributi alloggio sono indicati nell'art. 16 del presente bando di concorso.

24.3 –Posti alloggio per studenti con disabilità e servizio di accompagnamento

I posti alloggio messi a concorso per gli studenti con disabilità (n. 1 in camera singola e n. 9 in camera doppia ad uso singola) sono ubicati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Sono disponibili presso la suddetta struttura ulteriori n.6 posti alloggio, in camere singole appositamente attrezzate, per studenti non deambulanti.

Agli studenti con disabilità sono riservati n.9 contributi alloggio sostitutivi del posto letto.

I suddetti posti e contributi alloggio sono ripartiti fra gli iscritti al primo anno e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con i medesimi criteri previsti per gli studenti della graduatoria generale.

Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza sanitaria legata al COVID 19, si procederà ad affidare all'esterno il servizio di accompagnamento, configurato come un servizio sperimentale di assistenza alla persona, ad operatori economici competenti e qualificati. Tale servizio potrà essere integrato con l'impiego di studenti collaboratori, attinti dalle graduatorie dell'Università degli Studi di Cagliari, per attività di supporto ai colleghi con disabilità equiparate ai cosiddetti "prendiappunti" che prestano servizio presso il SIA, finalizzate a migliorare le condizioni degli studenti con disabilità, secondo quanto previsto dal Decreto Rettorale rep. n. 922/2020 del 5/10/2020, con onere finanziario a carico dell'ERSU di Cagliari.

Il servizio di trasporto sarà garantito, anche mediante forme di collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche, con mezzi pubblici o privati, e con costi parzialmente a carico dell'Ente, con modalità che saranno comunicate ai beneficiari, limitatamente agli spostamenti necessari per recarsi nei luoghi ove si svolgono le attività didattiche o di supporto alla didattica, o presso la sede dell'ERSU.

24.4 – Rinuncia al posto alloggio successiva al termine per le istanze di riesame

L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia al posto alloggio



successiva al termine previsto dall'art. 15.2 per la presentazione delle istanze di riesame, e nei casi di decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Art. 25 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2022.

Qualora, a conclusione delle assegnazioni, si rendano disponibili posti alloggio, sarà attivata, sul Portale dello Studente, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Ente, la procedura per la conferma dell'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio, per gli studenti idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione.

I posti che si renderanno disponibili verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo. Dette graduatorie verranno pubblicate sul Portale dello Studente.

Non è prevista l'assegnazione di posti alloggio a pagamento a studenti non presenti nelle graduatorie degli aventi diritto in esito alla procedura concorsuale.

Art. 26 - Importi delle rette alloggio

Il costo complessivo dell'alloggio per gli studenti beneficiari di borsa di studio, sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio alloggio e da una quota integrativa a carico dell'Ente.

Gli studenti titolari di posto alloggio che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale, possono chiedere il rimborso della quota del servizio alloggio detratto dalla borsa di studio per il periodo di permanenza all'estero alle condizioni previste nel regolamento delle Case dello Studente, se rilasciano apposita liberatoria per l'utilizzo del posto letto da parte dell'Ente durante detto periodo. In ogni caso le richieste di rimborso saranno accolte fatta salva la disponibilità delle risorse nel bilancio dell'Ente, in misura proporzionale allo stanziamento previsto a tal fine, e per un massimo di sei mesi.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 15.750,88):

importo camera singola	euro 67,00
importo camera doppia	euro 53,00

- b) seconda fascia: ISEE compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo camera singola	euro 107,00
importo camera doppia	euro 79,00



Per gli studenti titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per gli studenti fuori sede nella prima fascia ISEE, l'importo della retta mensile dovuto è pari a euro 169,00 indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

Gli studenti titolari di posto alloggio a pagamento che partecipano durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale e rilasciano apposita liberatoria per l'utilizzo del posto letto da parte dell'Ente durante la permanenza all'estero, alle condizioni previste dal regolamento delle Case dello Studente, non sono tenuti al pagamento della retta per detto periodo per un massimo di sei mesi.

Per la presa di possesso dell'alloggio assegnato è previsto il versamento di una cauzione pari a 150,00 euro, che dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

CAPO VI

PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

Art. 27- Cause di decadenza e incompatibilità

Sono esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati ²².

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, e lo studente deve effettuare la restituzione delle somme rimosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade altresì in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico, per il quale lo studente deve effettuare la restituzione delle somme rimosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2020/21, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2021/22, decade dai benefici ottenuti.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme rimosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

²² Art. 14 L.R. n.5 dell'11/04/2016



27.1- Borsa di studio

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione²³.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio assegnata da altri organismi per la durata legale del corso di studi attualmente frequentato saranno esclusi dalla fruizione della borsa di studio di cui al presente bando per tutti gli anni di carriera del suddetto corso.

Lo studente decade dal beneficio assegnato qualora non provveda entro il 31 marzo 2022:

- a comunicare l'avvenuto perfezionamento dell'immatricolazione nei casi e con le modalità previsti dall'art.16.5 del presente;
- a fornire all'Ente il codice IBAN di un conto del quale è intestatario, con le modalità previste dall'art. 16.4 del presente bando.

27.2- Posto alloggio

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni lavorativi dalla data che sarà indicata nell'apposito avviso, pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione, decade dal beneficio.

In caso di decadenza dal diritto all'alloggio, per superamento del numero massimo di giornate di assenza, di mancato pagamento delle rette alloggio dovute, o nelle altre ipotesi previste dal Regolamento delle case dello studente, lo studente non potrà partecipare al bando di concorso per l'assegnazione del posto alloggio per l'anno accademico successivo.

Il Regolamento delle Case dello Studente prevede le ipotesi in cui l'applicazione di sanzioni disciplinari comporta la perdita del diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi o per periodi inferiori.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività che non consentano di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

Art. 28 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2022, non abbiano conseguito almeno 2 annualità o 20 CFU, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

²³Art. 24 L. R. n. 37 del 1987



In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2023; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili.

28.1 Richiesta di proroga del termine per il conseguimento del merito

In casi eccezionali debitamente documentati, quali ad esempio: grave difficoltà economica della famiglia (es. licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare), modifica della situazione familiare (es. decesso di uno dei genitori), grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare, impossibilità di sostenere appelli, non imputabile allo studente, e documentata dall'Università, il Direttore del Servizio potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2022.

Art. 29- Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 26 agosto 2021, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad un'altra Università dopo il 26 agosto 2021 lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 26 agosto 2021 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (24 settembre 2021), e se hanno presentato la domanda di concorso all'Ente di provenienza entro la data di scadenza prevista dal presente bando (26 agosto 2021, ore 13:00).

CAPO VII

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 30 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.



Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art.9 lett.b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE", i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all'INPS per l'inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.24 del GDPR in riferimento alle attività di monitoraggio, verifica e controllo previste dalla "Convenzione per il finanziamento di borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità – PO FSE 2014-2020 per l'A.A.2021/22", dal Manuale delle procedure dell'AdG ad uso dei Responsabili di Azione versione 2.0 e dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 3.0.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott Alessandro Inghilleri – dati di contatto –rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Amministrativo.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali e pertanto le stesse **non conterranno l'indicazione dell'ISEE e del**



merito degli studenti. Saranno resi pubblici mediante il sito istituzionale dell'Ente esclusivamente i nominativi degli studenti beneficiari ed esclusi con relativo anno di carriera e corso di studi.

Gli interessati potranno prendere visione della loro singola posizione risultante in graduatoria, con i propri dati di merito e di reddito, accedendo al Portale dello Studente. I dati relativi alla disabilità, al merito e agli indicatori economico finanziari sono resi disponibili esclusivamente ai diretti interessati.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le graduatorie complete, con i dati di merito e gli indicatori reddituali saranno rese disponibili solo a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art.22 della Legge n.241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata tramite PEC, raccomandata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, indirizzata alla Direzione Generale e all'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'ERSU di Cagliari.

Art. 31 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio²⁴, secondo quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare.

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge²⁵, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato²⁶.

²⁴ Art.71 del DPR 445/2000

²⁵ Art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010

²⁶Art. 10 D. Lgs. 68/2012



Per le modalità di calcolo e di applicazione delle sanzioni nei suddetti casi, si rinvia al “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e modalità di recupero delle somme erogate”, approvato dall’ERSU di Cagliari con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2017.

CAPO VIII

COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 32 – Comunicazioni sul procedimento

Le comunicazioni relative alla procedura concorsuale riguardanti il singolo studente (esiti graduatorie ecc.) sono rese disponibili nell’area riservata del Portale dello studente. Le comunicazioni dell’Ente pubblicate all’interno della suddetta area riservata sono considerate notificate a tutti gli effetti di legge, pertanto lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata.

Gli avvisi di carattere generale sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente.

Le comunicazioni dell’Ente relative a provvedimenti adottati nei confronti del singolo studente, inerenti agli accertamenti sul possesso dei requisiti e alla revoca dei benefici, avvengono tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dallo studente in sede di compilazione della domanda di benefici, o inserito successivamente nel Portale dello Studente con le modalità indicate dall’art. 16 del presente bando. Tali comunicazioni hanno a tutti gli effetti valore legale, in sostituzione della comunicazione tramite servizio postale.

Art. 33 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati e le interessate dovranno rivolgersi allo Sportello Diritto allo Studio, contattando il numero 070 66206405, oppure il numero verde 800568100, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati e le interessate potranno inoltre, accedendo previo accreditamento al Portale dello Studente, presentare all’Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni attraverso il servizio “ticket” attivo sul suddetto Portale, e visualizzare la risposta degli operatori al ticket inviato. Si intende con “Ticket” la richiesta di assistenza e/o la comunicazione di informazioni aggiuntive verso l’ERSU tracciate da un apposito sistema informatico presente all’interno dell’area riservata dello studente.



I dati personali acquisiti in sede di richiesta di informazioni saranno trattati come previsto dall'art. 30 del presente bando.

CAPO IX

PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

Art. 34 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 35 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, dalla L.R. n.37/1987, in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con deliberazione n.23/11 del 22 giugno 2021, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Art. 36 – Rendicontazione

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, erogate dall'E.R.S.U. di Cagliari, potranno essere rendicontati a valere sul FSE 2014-2020, come previsto dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n.23/11 del 22 giugno 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to Dott. ssa Angela Maria Porcu



Allegato

MODALITA' ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO E CONTRIBUTI ALLOGGIO A.A.2021/22

Fase 1

Classificazione delle camere previste a bando:

È stato predisposto un elenco delle camere, classificate tenuto conto delle preferenze espresse dagli studenti e le studentesse nel quinquennio 2012-2016, in base alla posizione ricoperta nell'ordine di assegnazione in fase di attribuzione dei posti alloggio. La camera che per più anni è stata scelta per prima avrà il valore ponderale più alto, ecc. L'elenco con la classifica delle camere è pubblicato sul sito www.ersucagliari.it.

Fase 2

Manifestazione delle preferenze

La volontà di richiedere il posto alloggio presso una delle case dello studente o, in alternativa, il contributo alloggio sostitutivo, deve essere espressa all'atto della presentazione della domanda on line di posto alloggio: non sarà possibile chiedere, in fase di istanza di riesame avverso le graduatorie provvisorie, la modifica della dichiarazione di non voler richiedere il posto alloggio, sarà invece possibile rinunciare.

Durante la compilazione della domanda, lo studente dovrà esprimere la propria preferenza in relazione all'assegnazione del posto alloggio presso le case dello studente, o del contributo alloggio sostitutivo.

Qualora abbia indicato che intende fruire del posto alloggio, potrà scegliere fino a 8 camere, ubicate nelle diverse case dello studente, o nella stessa casa dello studente (potrebbe anche non esprimere tutte le scelte, o nessuna, affidandosi completamente all'assegnazione d'ufficio).

Possono essere espresse ulteriori preferenze nella stessa struttura oltre alle prime due camere, indicando la medesima struttura come seconda scelta, ed eventualmente anche come terza e quarta.

Le preferenze devono essere espresse in sequenza rispetto alle case dello studente (non si può indicare come prima scelta una camera nella struttura X, come seconda scelta una nella struttura Y, e poi di nuovo come terza scelta una nella struttura X: la struttura X potrà essere indicata come prima e seconda scelta, o come seconda e terza, senza soluzione di continuità, indicando la struttura Y come terza scelta nel primo caso o come prima scelta nel secondo caso).



La scelta è irrevocabile e non modificabile.

Qualora dovesse essere indicata la preferenza per una camera non assegnabile per tipologia (doppia temporaneamente assegnata ad uso singola se spetta la camera singola e viceversa), o la camera scelta fosse divenuta successivamente non disponibile per caso fortuito (es. inagibilità), si procederà all'attribuzione del posto con i criteri descritti a partire dal punto a.1) della fase 3.

Gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% dovranno esprimere la preferenza rispetto alle camere, o al contributo alloggio. L'assegnazione delle camere disponibili sarà effettuata d'ufficio nei posti ad essi riservati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Fase 3

Attribuzione del posto alloggio o del contributo alloggio

L'attribuzione del posto alloggio o del contributo alloggio viene effettuata **in base alla posizione ricoperta dallo studente nell'ordine di assegnazione**, nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, tenuto conto della disponibilità di posti o di contributi alloggio risultante per tale posizione.

1) Attribuzione del posto alloggio

L'attribuzione del posto alloggio avverrà con i seguenti criteri:

1.1 In caso di preferenze espresse per diverse strutture e camere.

a) Nell'ambito della medesima struttura si procederà come segue:

- a.1) Nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse, si assegna il primo posto disponibile fra le camere indicate nell'ambito della medesima struttura;
- a.2) se non è possibile assegnare un posto in nessuna delle camere indicate nella medesima struttura, in quanto non più disponibili, si procede ad individuare un posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale, appartenente al medesimo piano delle camere scelte, sempre nel rispetto della sequenza delle preferenze espresse;
- a.3) Se nei piani ai quali appartengono le camere per le quali si è espressa una preferenza non è disponibile alcun posto, si procede ad assegnare il posto disponibile nella camera con il maggior valore ponderale nella struttura scelta;

b) Nell'ambito delle diverse strutture si procederà come segue:

- b.1) se nella prima struttura scelta non è disponibile alcun posto, si passa all'assegnazione presso la successiva struttura scelta, con i criteri descritti a partire dal punto a.1);



b.2) se ancora non è stato assegnato il posto, esaurite le preferenze espresse per le strutture, si assegna un posto nella camera con il maggior valore ponderale fra quelli rimasti disponibili;

1.2 In caso di preferenze non espresse

Qualora lo studente abbia manifestato la scelta per il posto alloggio ma non abbia espresso nessuna preferenza si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale assoluto disponibile fra le strutture.

1.3 Indisponibilità di posti alloggio

In caso di indisponibilità di posti alloggio, si assegna il contributo alloggio, anche se non è stata espressa tale preferenza.

2) Attribuzione del contributo alloggio

L'attribuzione del contributo alloggio viene effettuata **in base alla posizione ricoperta dallo studente nell'ordine di assegnazione**, tenuto conto della disponibilità di contributi alloggio, o di posti alloggio, risultante per tale posizione.

Qualora non siano più disponibili contributi alloggio, si assegna il posto nella camera col maggior valore ponderale assoluto disponibile fra le strutture, anche se non è stata espressa tale preferenza.

3) studenti con disabilità pari o superiore al 66%:

L'assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti con disabilità che abbiano espresso la scelta relativa al posto alloggio, sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando la Direzione della Casa dello Studente di Via Trentino.

Qualora lo studente con disabilità abbia espresso la scelta relativa al contributo alloggio, si procederà all'assegnazione secondo la scelta espressa, tenuto conto della disponibilità risultante per tale posizione. Qualora non siano più disponibili contributi alloggio, si assegna il posto in una delle camere riservate presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Fase 4

Pubblicazione dell'ordine di assegnazione

L'ordine di assegnazione, con l'indicazione del posto alloggio o del contributo alloggio assegnato, sarà pubblicato contestualmente alle graduatorie definitive di posto alloggio.

Fase 5



Scambi

Gli scambi fra titolari di posto alloggio (in singola o doppia temporaneamente assegnata ad uso singola) potranno essere effettuati prima dell'occupazione delle camere.

Non saranno ammessi scambi fra posto letto e contributo alloggio assegnato.